

STATUTO ASSOCIAZIONE
“CONSULTORIO FAMILIARE SABINO ”

TITOLO I
Disposizioni generali dell'Associazione

ART. 1
Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata “Consultorio Familiare Sabino”

ART. 2
Sede

L'Associazione ha sede in Rieti, in Via S. Rufo n. 22.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

ART. 3
Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II
Finalità dell'Associazione

ART. 4
Scopi e Attività

Il Consultorio è un'Associazione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266, della L.R. Lazio 28.6.1993 n. 29 e di tutte le altre norme in materia di volontariato.

L'azione del Consultorio promuove la salvaguardia dei valori della vita, dell'amore e della sessualità, del matrimonio e della famiglia, conformemente all'insegnamento del Vangelo, al Magistero della Chiesa Cattolica e ai principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Il Consultorio ha lo scopo di svolgere personalmente tramite i suoi soci ed organi

attività di volontariato ai sensi dell'art. 2 L. 266/1991 in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà a persone che, per qualsiasi motivo, si trovino in situazioni di disagio familiare.

Nel perseguire il suo scopo l'attività di volontariato del Consultorio si concretizza in:

- a) offrire consulenza medica, psicologica, giuridica, morale e sociale, alle coppie, agli uomini, alle donne, ai minori e a tutti coloro che ne facciano richiesta;
- b) promuovere la conoscenza dei problemi della coppia e della famiglia per una responsabile vita familiare;
- c) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tali problemi attraverso corsi di formazione, incontri studio, pubblicazioni, dibattiti ed ogni altra opportuna iniziativa;
- d) provvedere alla preparazione dei giovani al matrimonio attraverso incontri di formazione;
- e) promuovere una adeguata azione informativa e formativa per la procreazione responsabile e fornire elementi cognitivi per la regolazione naturale della fertilità;
- f) offrire consulenza psicologica e morale nei casi di procreazione medicalmente assistita;
- g) promuovere attività a sostegno della persona, delle emergenze educative, della genitorialità;
- h) offrire consulenza nei casi di affidamento e adozione dei minori;
- i) fornire agli enti, gruppi e associazioni che lo desiderino idonei docenti per la trattazione dei problemi del matrimonio e della famiglia nello spirito delle finalità istituzionali del Consultorio.

Per il raggiungimento dello scopo, il Consultorio potrà adottare le più opportune iniziative, aprire altre sedi nel territorio della Provincia di Rieti ed in altre città d'Italia anche in accordo con enti ed organismi pubblici o privati, ed anche affiliarsi o affiancarsi ad enti pubblici o privati già esistenti ed operanti sul territorio nazionale, nonché creare intese con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per la realizzazione delle attività socio-sanitarie.

TITOLO III **Gli organi dell'Associazione**

ART. 5

Composizione

L'Associazione è aperta a chiunque condivida in modo espresso lo scopo di cui al titolo precedente e sia mosso da principi di solidarietà.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Il Consultorio si compone di un numero illimitato di soci. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche che, mediante l'inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo, ovvero l'Assemblea nel caso di domande presentate dopo la convocazione della medesima si impegnano a dare, per quanto possibile, la loro collaborazione per le iniziative del Consultorio e a versare l'eventuale quota annua che verrà stabilita dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio. Sarà possibile ammettere nell'associazione nuovi soci solo dopo lo svolgimento dell'Assemblea elettiva.

La quota o contributo associativo non è trasferibile, non è rivalutabile, né ripetibile in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento, recesso o esclusione.

L'Associazione assicura i soci nello svolgimento delle loro attività per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

I soci - Diritti e doveri

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di volontariato.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

L'attività del volontario dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l'attività stessa.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime

sono emanate dagli organi dell'Associazione. In particolare gli associati devono:

- a) perseguire con generosità le finalità del Consultorio in conformità ai valori ai quali la sua azione si ispira;
- b) prestare la loro opera a titolo volontario e gratuito con continuità, sia pure periodica;
- c) osservare la più rigorosa riservatezza sulle generalità e sulle vicende degli utenti del Consultorio;
- d) approfondire costantemente la conoscenza delle materie, problemi e tematiche proprie dell'attività del consultorio;
- e) pagare l' eventuale quota sociale nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

ART. 7

I soci - Espulsione, recesso volontario incompatibilità e decadenza

La qualità di socio può venire meno per espulsione, per recesso volontario, per incompatibilità e per decadenza.

Nel primo caso, il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato se possibile o se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, come nel caso in cui il socio non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi, ovvero nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione.

Nel secondo caso, ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

La qualità di Socio non è compatibile con lo svolgimento di attività professionale retribuita all'interno dell'Associazione ai sensi delle norme del Codice Civile (artt. 2229 e seguenti) e del D.L.185/2008.

La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annua.

Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario
- g) il Comitato Tecnico (c.d. Equipe dei Consulenti)

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

CAPO I

L'Assemblea dei soci

ART. 9

Composizione

L'Assemblea dei soci è costituita dai membri dell'Associazione inseriti nell'apposito elenco dei soci e che siano in regola con l'eventuale versamento annuale delle quote sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati all'osservanza delle stesse.

E' compito dell'Assemblea:

- a) esaminare i problemi di ordine generale e condividere le direttive per l'attività dell'Associazione nonché discutere e deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) nominare il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- c) ratificare l'entità delle eventuali quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

ART. 10

Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei bilanci.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei

soci.

La convocazione è fatta, sentito il Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata. Tale convocazione può avvenire:

- a) mediante comunicazione raccomandata, spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione;
- b) mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione;
- c) attraverso qualsiasi altro mezzo tecnologico cui possa essere verificata la tracciabilità (@-mail, fax, telefonata documentata su apposito registro).

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

ART. 11

Rappresentanza

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Spetta al Presidente dell'Associazione constatare la regolarità delle deleghe.

ART. 12

Diritto al voto e validità delle delibere

Ogni socio ha diritto ad un voto.

In prima convocazione le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le delibere sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica del presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente, o in assenza di quest'ultimo da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CAPO II

Il Consiglio Direttivo

ART. 13

Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci e scelti fra i soci medesimi. Esso è composto di diritto: dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal Segretario e dal Consigliere Coordinatore del Comitato Tecnico.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo interverrà, ogni qualvolta necessiti la sua presenza e la maggioranza dei membri del Consiglio lo riterrà opportuno, un rappresentante per la sensibilizzazione generale (stampa, radio, televisione, convegni e conferenze), o un rappresentante per ciascuna attività (corsi per fidanzati, per sposati, per giovani e adolescenti, ecc...).

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea con la maggioranza assoluta.

Se nel corso del biennio venissero a mancare dei soci consiglieri, subentreranno i primi non eletti dell'ultima Assemblea elettiva.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea , fissare le direttive generali per l'attività dell'Associazione e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali
- b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- e) stabilire le eventuali quote annuali dovute dai soci;
- f) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- g) demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;
- h) decidere sull'espulsione e sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 9;
- i) deliberare sulla costituzione dell'organo del Comitato Tecnico, ratificando i componenti proposti dal Consigliere Coordinatore.
- l) approvare e/o modificare a maggioranza dei 4/5 il Regolamento interno

dell'Associazione.

In ogni caso i compiti del direttivo subb g), h), i) e l) possono essere svolti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, in particolare il regolamento interno potrà comunque essere modificato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 14

Nomine

Il Consiglio Direttivo ripartisce tra i suoi membri le cariche di Vicepresidente, di Tesoriere, di Segretario e di Consigliere Coordinatore del Comitato Tecnico.

ART. 15

Convocazione

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qual volta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata. Tale convocazione può avvenire:

- a) mediante comunicazione raccomandata, spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione;
- b) mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione;
- c) attraverso qualsiasi altro mezzo tecnologico cui possa essere verificata la tracciabilità (@-mail, fax, telefonata documentata su apposito registro).

Solo in caso di urgenza potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 16

Validità delle delibere

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua

assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente dell'Associazione.

I verbali del Consiglio sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CAPO III

Il Presidente

ART. 17

Funzioni

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Spettano al Presidente la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente inoltre:

- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la direzione;
- cura l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari ed il corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- dura in carica tre anni ed è rieleggibile
- dirige e coordina le attività;
- tiene i contatti con le autorità civili
- promuove l'attività del Consultorio in collaborazione col Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

CAPO IV

Il Tesoriere

ART. 18

Funzioni

Al Tesoriere spetta il compito di

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- riscuotere le eventuali quote associative;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- provvedere ai pagamenti per conto e nell'interesse del Consultorio, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in ordine alle spese correnti.

CAPO V

Il Segretario

ART. 19

Funzioni

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché del registro dei soci.

CAPO VI

Il Comitato Tecnico

ART. 20

Composizione - Funzioni e natura

Il Comitato Tecnico (cd. Equipe dei Consulenti) è un organo del Consultorio, ratificato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consigliere Coordinatore del Comitato Tecnico, fra i Soci che abbiano le necessarie competenze tecniche ed è composto da:

a) il Coordinatore dell'Equipe che è il Consigliere Coordinatore del Comitato Tecnico: è un consulente familiare abilitato A.I.C.C.e.F. o titolo abilitativo equipollente ovvero soggetto in possesso di laurea, o titolo accademico equipollente, nelle facoltà di psicologia e/o abilitato all'esercizio della libera professione di psicologo o psicoterapeuta, responsabile dell'attività del Comitato,

cura in modo particolare la comunicazione interpersonale, la tenuta dell'archivio segreto del Consultorio e tiene i contatti con le autorità religiose; è responsabile dell'attività di formazione dei nuovi consulenti familiari;

b) un consulente morale;

c) personale di consulenza in possesso di titolo specifico in una delle seguenti discipline: medicina generale, ginecologia, sessuologia, pediatria, psicologia, psichiatrica, diritto, pedagogia, biologia ed esperti in discipline antropologiche e sociali;

d) un numero adeguato di consulenti familiari che abbiano frequentato con profitto specifici corsi di formazione e siano ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo a svolgere l'attività consultoriale;

e) assistenti sociali e sanitari.

Il Comitato Tecnico è presieduto e convocato anche in via informale dal Consigliere Coordinatore del Comitato Tecnico si riunisce una volta al mese, e comunque periodicamente, per uno studio dettagliato dei casi.

I membri del Comitato, convinti che ogni creatura umana, fin dal suo concepimento nel grembo materno, ha diritto di nascere, firmeranno una dichiarazione-impegno per la difesa della vita in ogni fase della sua esistenza.

Ogni membro del Comitato sarà sempre rispettoso delle convinzioni personali di chiunque si rivolga al Consultorio in atteggiamento di estremo rispetto della persona che non si vuole né indottrinare né convertire, ma soltanto aiutare a compiere scelte responsabili.

Il Comitato potrà avvalersi anche dell'opera di altri specialisti esterni dei quali potrà essere chiesto l'intervento in casi particolari e di laboratori clinico-scientifici esterni per l'esecuzione di indagini specifiche.

Ogni specialista interloquisce su ogni caso a pieno titolo; sarà sempre utile l'apporto, sia pure indiretto, di tutti, affinché ciascuno, con la propria esperienza complessiva (professionale, culturale, umana) contribuisca alla più ampia impostazione della vicenda personale dell'utente; i pareri e i suggerimenti di tutti gli specialisti non si sommano: si integrano e si fondono nella considerazione del momento esistenziale dell'utente e/o della coppia.

In ogni caso tale organo per assicurarne la funzionalità non potrà superare il numero di 10 componenti salvo casi specifici approvati dal Presidente e dal Consigliere Coordinatore del Comitato Tecnico

TITOLO IV

Mezzi finanziari

ART. 21

Entrate

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione, saranno costituite:

- a) dalle eventuali quote annue versate dai soci aderenti e stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni e lasciti testamentari, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.
- d) contributi dello Stato, della Curia, di enti o di istituzioni pubbliche, eventualmente finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali.
- f) rimborsi dovuti a convenzioni.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le altre operazioni di cui all'art. 5, comma 2, Legge 11.8.1991 n. 266.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ART. 22

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Presidente, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di spettanza ed, entro la stessa durata, deve essere approvato il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Prima dell'approvazione i Bilanci saranno depositati a cura del Segretario presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Presidente.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

ART. 23
Lavoratori dipendenti e professionisti esterni

Con la delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, così come previsto dall'art. 3 L. 266/1991, assicurandoli contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24
Utili

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, i quali tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea, provvederanno alla liquidazione del patrimonio sociale, devolvendo i beni che residuano ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In alcun modo le risorse economiche potranno essere divise tra i soci.

TITOLO V
Disposizione di rinvio

ART. 25
Richiamo alle altre norme vigenti

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile, alle leggi in vigore ed alle altre leggi in materia di associazioni senza fine di lucro.

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali dell'Associazione

ART. 1 - Costituzione

ART. 2 – Sede

ART. 3 – Durata

TITOLO II - Finalità dell'Associazione

ART. 4 – Scopi e attività

TITOLO III - Gli organi dell'Associazione

ART. 5 – Composizione

ART. 6 – I Soci – Diritti e doveri

ART. 7 - I Soci – Espulsione, recesso volontario e decadenza

ART. 8 - Organi

CAPO I - L'Assemblea dei soci

ART. 9 – Composizione

ART. 10 – Convocazione

ART. 11 - Rappresentanza

ART. 12 - Diritto al voto e validità delle delibere

CAPO II - Il Consiglio Direttivo

ART. 13 – Composizione

ART. 14 – Nomine

ART. 15 – Convocazione

ART. 16 - Validità delle delibere

CAPO III - Il Presidente

ART. 17 – Funzioni

CAPO IV - Il Tesoriere

ART. 18 – Funzioni

CAPO VI– Il Segretario

ART. 19 – Funzioni

CAPO VII – Il Comitato Tecnico

ART. 20 – Composizione - Funzioni e natura

TITOLO IV - Mezzi finanziari

ART. 21 - Entrate

ART. 22 - Esercizio sociale e bilancio

ART. 23 - Lavoratori dipendenti e professionisti esterni

ART. 24 - Utili

TITOLO V - Disposizione di rinvio

ART. 29 - Richiamo alle altre norme vigenti

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Modifiche approvate dall'assemblea dei soci in data 2 maggio 2012

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO